

Direzione Regionale: GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. G11841 del 14/10/2016

Proposta n. 15362 del 13/10/2016

Oggetto:

RIDA AMBIENTE S.r.l. - Impianto di gestione dei rifiuti sito in loc. Sacida – Via Valcamonica - Aprilia (LT) – Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione B0322 del 09/02/2009 e s.m.i. – Approvazione modifica non sostanziale ex art. 5, comma 1 lettera l) bis del D.lgs. 152/2006 per demolizione di un edificio e sua ricostruzione in diversa allocazione con adeguamento superfici di manufatto industriale in variante urbanistica al PRG del Comune di Aprilia.

Oggetto: RIDA AMBIENTE S.r.l. - Impianto di gestione dei rifiuti sito in loc. Sacida – Via Valcamonica - Aprilia (LT) – Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alla Determinazione B0322 del 09/02/2009 e s.m.i. – Approvazione modifica non sostanziale ex art. 5, comma 1 lettera l) bis del D.lgs. 152/2006 per demolizione di un edificio e sua ricostruzione in diversa allocazione con adeguamento superfici di manufatto industriale in variante urbanistica al PRG del Comune di Aprilia.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GOVERNO DEL CICLO DEI RIFIUTI

Su proposta del Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 7 giugno 2016 n. 309 con cui è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Governo del ciclo dei rifiuti all'Architetto Demetrio Carini;

VISTA la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all'Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la decisione 2003/33/CE del Consiglio 19 dicembre 2002, che stabilisce criteri e procedure per l'ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell'art. 16 e dell'allegato II della direttiva 1999/31/CE;

VISTO il regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli inquinanti organici persistenti;

VISTA la direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 Maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

VISTO il regolamento 1357/2014/UE 18 dicembre 2014 della Commissione europea che sostituisce l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle caratteristiche di pericolo dei rifiuti;

VISTA la decisione della Commissione 2014/955/UE 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTO il D.M. 24 aprile 2008 “Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A.”;

VISTO il D.lgs. 13 gennaio 2003, n.36, “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.lgs. 372/99”;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”;

VISTO il D.lgs. 13 Agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

VISTO il D.lgs. 4 marzo 2014, n. 46, avente ad oggetto: “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”, che ha modificato, tra l’altro, il Titolo III – bis, della Parte II, del D.lgs. 152/2006 relativo all’autorizzazione integrata ambientale;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTO il Piano per il risanamento della qualità dell’aria della Regione Lazio di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale del 05 marzo 2010, n. 164;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano di gestione dei rifiuti del Lazio;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 16 maggio 2006, n. 288 “Approvazione modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.)” così come modificata dalla Deliberazione di Giunta Regionale 21 gennaio 2010 n. 35;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 9 dicembre 2014, n. 865 “Riordino delle tariffe per il rilascio degli atti nell’ambito della gestione dei rifiuti di competenza regionale”;

VISTA la L. 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

RICHIAMATO che la RIDA AMBIENTE Srl (di seguito Società) ha attivo un impianto di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi e di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi con produzione di CDR sito in via Valcamonica Loc. Sacida nel Comune di Aprilia (LT), in forza dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione n.B0322 del 09/02/2009;

ATTESO che la medesima autorizzazione è stata:

- aggiornata con Determinazione n. C1841 del 28/07/2010 per adeguamento impianto al trattamento di rifiuti urbani e speciali e determinazione tariffa provvisoria di accesso;
- modificata con Determinazione n. B6174 del 29/07/2011 per interventi di adeguamento funzionale dell’esistente impianto;

- modificata ulteriormente adeguamenti funzionali e aumento della capacità di trattamento con Determinazione n. G09031 del 20/06/2014;
- aggiornata con Determinazione n. G09208 del 09/08/2016 per la estensione della durata della AIA vigente fino al 09/02/2021;

PREMESSO che:

- Con nota prot. 539B del 10/8/2016 acquisita al protocollo regionale n. 425237 del 11/8/2016 la soc. Rida Ambiente srl ha presentato istanza di modifica non sostanziale ai sensi dell'art. 5 comma 1) bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per demolizione di un edificio insistente su particella 3847, foglio catastale 139, e sua ricostruzione in diversa allocazione con adeguamento superfici di manufatto industriale con allegati i seguenti elaborati progettuali:
 - Allegato 01 - Prot. 53B del 12/2/2014
 - Allegato 02 – Tavola 01 – Cartografie, rilievi...
 - Allegato 03 – Tavola 02 – Planimetrie
 - Allegato 04 – Tavola 03 – Piante Prospetti
 - Allegato 05 – Relazione Tecnica Funzionale
 - Allegato 06 – Dichiarazione non sussistenza Usi Civici
 - Allegato 07 – Richiesta non sussistenza Usi Civici
 - Allegato 08 – Indagine Geologica
 - Allegato 09 – Tavola allegata Schemi condotte
 - Allegato 10 – Attestazione versamento diritti istruttori di cui alla DGR 9 dicembre 2014, n. 865
- La Società, per aumentate esigenze aziendali, ha presentato istanza di demolizione di un locale a servizi per i propri dipendenti e sua ricostruzione in area adiacente alla posizione originale, come meglio descritto nell'Allegato 04 - Relazione Tecnica Funzionale datata agosto 2016 ed a firma del Geom. Umberto Bracci (Collegio dei Geometri della Provincia di Latina Albo n. 2149);
- A seguito di istruttoria la modifica richiesta è risultata non sostanziale ai sensi dell'art. 5 lettera 1) bis del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e consiste nella demolizione di un edificio e sua ricostruzione in altra allocazione in variante urbanistica al PRG del Comune di Apria;
- Al fine di acquisire i pareri di rito, è stata convocata una conferenza semplificata ai sensi dell'art. 14 bis della legge 241/90 per l'approvazione della modifica non sostanziale con demolizione di un edificio e sua ricostruzione in altra allocazione in variante urbanistica, con nota prot. 433924 del 24/8/2016;
- Allegata alla sopra citata nota è stata trasmessa la documentazione progettuale inviata dalla Società;
- Entro 15 giorni dalla spedizione della convocazione, non sono pervenute richieste di integrazioni da parte degli Enti competenti;
- Con nota prot. 491344 del 3/10/2016 l'Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/2001 e della DGR 2649/99 in merito all'istanza di modifica non sostanziale con prescrizioni, che vengono riportate in allegato al presente atto;

- Gli altri enti, ed in particolare, la Provincia di Latina, il Comune di Aprilia, la ASL Latina, l'Arpa Lazio e l'Area Urbanistica e Copianificazione comunale province di Frosinone e Latina della Regione Lazio, non hanno espresso parere;

CONSIDERATO che l'impianto *de quo* è soggetto alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi del Titolo III-bis della parte seconda del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e che il medesimo decreto, all'art. 5 comma 1 lett. 1-bis), definisce *“modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto, dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'Autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. In particolare, con riferimento alla disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale, per ciascuna attività per la quale l'allegato VIII indica valori di soglia, è sostanziale una modifica all'installazione che dia luogo ad un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa”*;

RITENUTO pertanto di dover fare riferimento alla specifica disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale per quanto attiene la richiesta di variante non sostanziale per la demolizione di un edificio e sua ricostruzione in diversa allocazione con adeguamento superfici di manufatto industriale in variante urbanistica al PRG del Comune di Aprilia;

RITENUTO, pertanto che, si possa assentire alla richiesta di modifica non sostanziale avanzata;

PRESO ATTO che è decorso il termine previsto all'art. 29-*nonies* comma 1 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché i termini per la conferenza dei servizi semplificata convocata ai sensi dell'art. 14 bis della legge 241/90;

RITENUTO, pertanto, di procedere con il presente atto ad approvare la modifica non sostanziale sopra citata secondo le successive disposizioni;

DATO ATTO che il Comune di Aprilia dovrà assentire la variante urbanistica dell'area in considerazione dell'esistenza dell'Autorizzazione Integrata Ambientale B0322 del 09/02/2009 di cui la presente determinazione costituisce modifica non sostanziale

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate

1. Di approvare la modifica non sostanziale consistente in demolizione di un edificio insistente su particella 3847, foglio catastale 139, e ricostruzione in diversa allocazione con adeguamento superfici di manufatto industriale con variante urbanistica di cui ai seguenti elaborati:
 - Istanza prot. 539B del 10/8/2016
 - Allegato 01 - Prot. 53B del 12/2/2014
 - Allegato 02 – Tavola 01 – Cartografie, rilievi...
 - Allegato 03 – Tavola 02 – Planimetrie
 - Allegato 04 – Tavola 03 – Piante Prospetti
 - Allegato 05 – Relazione Tecnica Funzionale
 - Allegato 06 – Dichiarazione non sussistenza Usi Civici
 - Allegato 07 – Richiesta non sussistenza Usi Civici
 - Allegato 08 – Indagine Geologica
 - Allegato 09 – Tavola allegata Schemi condotte

2. di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Determinazione n. B0322 del 9/2/2009 successive modifiche ed integrazioni, approvando le modifiche non sostanziali proposte dalla soc. RIDA Ambiente srl con sede legale via Valcamonica snc, Aprilia (LT) C.F. 01478930595 relativamente alla demolizione di un edificio insistente su particella 3847, foglio catastale 139, e sua ricostruzione in diversa allocazione con adeguamento superfici di manufatto industriale con variante urbanistica;
3. di prescrivere il rispetto delle prescrizioni contenute nella allegata nota prot. 491344 del 3/10/2016 dell'Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione;
4. di disporre che il presente provvedimento sarà trasmesso al Comune di Aprilia al fine della presa d'atto della variante urbanistica derivante dall'approvazione della modifica non sostanziale della AIA, la cui durata è legata alla esistenza dell'impianto di cui trattasi.
5. di subordinare l'inizio lavori a quanto stabilito nel precedente punto 4;
6. di disporre che il presente atto sostituisce, nella parte in cui risulti difforme, quanto previsto dalla Determinazione n. B0322 del 9/2/2009 e s.m.i. e pertanto, dovrà essere conservato ed esibito dietro semplice richiesta degli organi di controllo, unitamente alla stessa;
7. di stabilire che, fatto salvo quanto disposto con il presente atto, resta fermo quanto stabilito dalla Determinazione n. B0322 del 9/2/2009 e s.m.i.;
8. di stabilire che una copia della documentazione presentata dalla Società ai fini della richiesta di modifica non sostanziale all'AIA n. B0322 del 9/2/2009 e s.m.i., recante il timbro degli uffici dell'Area Ciclo Integrato dei Rifiuti regionale, sia consegnata alla Società unitamente al presente atto.

Il presente provvedimento sarà notificato alla Rida Ambiente srl e, per i successivi provvedimenti di competenza, al Comune di Aprilia e trasmesso all'ARPA Lazio Sezione di Latina e alla Provincia di Latina, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sul sito web www.regione.lazio.it/rl_rifiuti.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione (*ex artt. 29, 41 e 119 del D.Lgs. n. 104/2010*), ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (*ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971*).

Allegato: Nota prot. 491344 del 3/10/2016 dell'Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione.

Il Direttore Regionale
Arch. Demetrio Carini